

DA TRASMETTERE A:

- | | |
|---|---|
| ☐ UFFICIO SEGRETERIA | ☐ |
| ☐ RESP.AREA CONTABILE | ☐ UFFICIO ALBO |
| ☐ RESP.AREA TECNICA | ☐ UFFICIO CONTRATTIx2 |

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

(Provincia di Matera)
Tel.0835-593811-Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°645 del 10/07/2019

N°__9795__ di Protocollo Generale

n° d'ord.__1179__ Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA tecnica	n°d'ordine _____ 294 _____ del _____ 08.07.2019
UFFICIO CONTRATTI	n°d'ordine _____ del _____.

OGGETTO: ART.192 DEL TUEL APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 **OGGETTO:** P.O. FESR Basilicata 2014-2020 "Basilicata attrattiva 2019"-Lavori di "Completamento di Palazzo Rondinelli"-CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB - Art.105 D.lgs.n.50/2016 -AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO impresa NEW STILE COLOR DI ANTONICELLI SALVATORE

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267

prenotazione/impegno N° _____ del _____	Il Responsabile del Servizio finanziario f.f. f.to Dr. Antonio Tripaldi
--	--

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA**PREMESSO che**

- Con deliberazione di G.C. n° 168 del 28-09-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Completamento di Palazzo Rondinelli", dell'importo generale di € 450.000,00 di cui € 301.584,14 per lavori a base di gara (compreso € 14.670,97 per oneri della sicurezza), € 46.128,20 per forniture e servizi ed € 102.287,66 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- L'intervento predetto è stato candidato all'ottenimento delle risorse di cui all'Avviso pubblico della Regione Basilicata indetto con D.G.R. n° 833 del 4-08-2017, volto alla presentazione e selezione di progetti finalizzati all'esecuzione di interventi per la fruizione del patrimonio culturale regionale "Basilicata attrattiva 2019" a valere sull'Azione 6C.6.7.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo" dell'Asse 5 "Tutela dell'ambiente e uso efficiente delle risorse" del P.O. FESR Basilicata 2014-2020 ed in conseguenza della sua candidatura all'intervento predetto è stato assegnato il contributo complessivo di € 450.000,00, come da elenco definitivo di cui all'Allegato 8 "ammissibili e finanziabili" alla D.G.R. n° 913 del 10-09-2018 ad oggetto <<P.O. FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 5 "Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1 - Avviso pubblico per la selezione di progetti di fruizione del patrimonio culturale regionale "Basilicata attrattiva 2019" - Approvazione elenchi definitivi e schema di Accordo di programma>>;
- Con deliberazione di G.C. n° 161 del 17-09-2018 si è preso atto, approvandolo, dello schema di <<Accordo di programma per l'attuazione delle operazioni in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale regionale "Basilicata Attrattiva 2019" tra la Regione Basilicata ed il Comune di Montalbano Jonico>>;
- Il predetto accordo è stato stipulato tra le parti mediante sottoscrizione in data 19-09-2018 con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 veniva adotta determina a contrarre propedeutica all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c del D.lgs. n.50/2016;
- con determinazione A.T.n.334/836 del 15.10.2018 veniva adotta "determina a contrarre" propedeutica all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata;
- con determinazione n.320/cuc del 18.10.2018 è stato approvato da parte della Centrale di Committenza Tursi- lo schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;
- con determina n.404/CUC del 12.12.2018, modificata con determinazione n. 410/CUC del 13.12.2018 , la C.U.C.di Tursi ha preso atto dei lavori della commissione di gara , dai quali si evince l'esito della proposta di aggiudicazione in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA s.r.l.;

- con determinazione A.T. n.36/44 del 17/01/2019 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in questione in favore del concorrente ATI SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro e LIANZA s.r.l al prezzo -al netto del ribasso del 29,111% -di €. 203.389,88, oltre €.14.670,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA;
- con contratto rep.n.7 del 14.3.2019 sono stati disciplinati i rapporti scaturenti con l'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione;
- all'art.6 di detto contratto si è preso atto che l'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare parte dei lavori appartenenti alle categoria OG2 E OG11 nei limiti del 30% e disciplinate, ai sensi di legge, le modalità per richiedere il subappalto;

DATO ATTO

- che il subappalto richiesto è assoggettato all'art.105 del D. lgs.n.50/2016 che, per sommi capi, stabilisce:
 - gli appaltatori dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
 - il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - l'appaltatore depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
 - L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 - Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
 - l'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
 - La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
 - L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Vista la nota acquisita al protocollo generale del Comune il 14.6.2019 con n.8416, con la quale la ditta **SOEDIL s.r.l.-loc.Monticello Lagonegro** -, capogruppo dell'ATI appaltatrice dei lavori- ha chiesto autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa **NEW STILE COLOR DI ANTONICELLI SALVATORE** con sede in Scanzano Jonico alla Via Andriace n.12 –c.f.:NTNSVT86C21G786C E P.I.01168590774- dei lavori ricadenti nella categoria OG2 per un importo DI €.45.000,00 dichiarando la mancanza di forme di controllo con il subappaltatore, e di aver effettuato la verifica della sussistenza in capo al subappaltatore dell'idoneità tecnico-professionale;

Preso atto che i presupposti normativi di cui all'art.105 del D. lgs.n.50/2016 sono stati soddisfatti in quanto::

- Nella lettera di invito è stata indicata quale categoria prevalente la OG2;
- l'appaltatore ha dichiarato, all'atto della presentazione dell'offerta, di riservarsi la facoltà di voler subappaltare i lavori di cui alla categoria OG2 nei limiti di legge, trasmettendo
 - contratto di subappalto con l'impresa **NEW STILE COLOR DI ANTONICELLI SALVATORE** ;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta **NEW STILE COLOR DI ANTONICELLI SALVATORE & c. s.a.s.** per lavori edili ecc.;
 - autocertificazione dell'impresa **NEW STILE COLOR DI ANTONICELLI SALVATORE** di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e di utilizzare un conto corrente dedicato per la tracciabilità dei pagamenti ;
 - di possedere macchine ed attrezzature provvisoriamente conformi a quanto previsto per legge;

Dato atto che questo Ente ha acquisito d'ufficio, per la verifica dei requisiti dichiarati la sottoindicata documentazione:

- certificato casellario giudiziale di Matera del 3.7.2019 n.11817/20197/r

- certificato cancelleria fallimentare del Tribunale di Matera in data 28.6.2019 prot.n.8503
- DURC INPS_16079719 Data richiesta 20/06/2019 Scadenza validità 18/10/2019;
- Autocertificazione di non essere tenuto agli obblighi di cui alla legge n.68/99 in quanto occupa meno di quindici dipendenti;
- Certificato mancanza annotazioni casellario Anac;

VISTI,;

- il D.LGS.n.50/2016 ed il D.P.R n.207/2010;
- il Titolo I, art.149 e succ. del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18-8-2000 n°267, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e l'art.192 del T.U.E.L. predetto;

D E T E R M I N A

1. Di **autorizzare**, per i motivi espressi in narrativa, l'impresa SOEDIL s.r.l., con sede in LAGONEGRO alla contrada Monticello snc , codice fiscale e partita iva P.I. 00795500768-nell'ambito dell'opera pubblica ""-Lavori di *"Completamento di Palazzo Rondinelli"*-CUP: I35I18000200002 CIG: 76471682AB, **a subappaltare all'impresa NEW STILE COLOR DI ANTONICELLI SALVATORE con sede in Scanzano Jonico alla Via Andriace n.12 –c.f.:NTNSVT86C21G786C E P.I.01168590774, i lavori della categoria OG2 per un importo di €45.000,00 e comunque nei limiti del 30% dell'importo degli stessi.**
2. Darsi atto che il subappalto è assoggettato alle seguenti condizioni:
 - l'appaltatore ed il subappaltatore devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; i predetti sono responsabili in solido , dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetterà alla stazione appaltante copia del piano di sicurezza e coordinamento;
 - L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
 - L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - L'appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore del rispetto degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice;
3. Trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio tecnico, all'impresa appaltatrice nonché all'ufficio contratti, per quanto di competenza.
4. Pubblicare i dati di questa determinazione sulla sezione trasparenza del sito web del Comune.
5. Dare atto altresì che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.
6. *Di dare atto che la presente determinazione:* - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA
f.to (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L'ISTRUTTORE D. UFFICIO CONTRATTI
f.to (Maria Rosanna DI SANZA)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco

CRON. N. 1179 / 2019

Lomonaco

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/07/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 10/07/2019



IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio GRIECO
